

 Comune di ANACAPRI	Numero 37	Data 26/07/2017	
---	--------------------------------	--------------------------------------	--

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELLE 'DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO' - TESTAMENTO BIOLOGICO

L'anno 2017 addì 26 del mese di Luglio alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in

☐ prima convocazione

☐ seconda convocazione

☐ d'urgenza

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CERROTTA FRANCESCO	Sindaco	SI
MAZZARELLA PASQUALE	Vice Sindaco	SI
BONOMI BRUNA	Consigliere_Ass	SI
COPPOLA MASSIMO	Consigliere_Ass	SI
VIVO FEDERICA	Consigliere	SI
FARACE CATERINA	Consigliere_Ass	SI
FERRAIUOLO MASSIMILIANO	Consigliere	SI
RUBINO RAFFAELLO	Consigliere	NO
MEO VERONICA	Consigliere	SI
ALBERINO ANTONINO	Consigliere	NO
PELLI STEFANIA	Consigliere	SI
TERMINIELLO NATALINA	Consigliere	SI
D'AMBROSIO PIETRO	Consigliere	SI

Totale presenti: 11 / Totale assenti: 2

Assiste il Segretario comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CERROTTA FRANCESCO nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

() Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

() Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere: **FAVOREVOLE**, che viene allegato al presente atto.

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELLE 'DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO' - TESTAMENTO BIOLOGICO

Il Sindaco passa all'esame dell'argomento posto al n. 4 dell'o.d.g. dell'odierna seduta e illustra la proposta agli atti del Consiglio a propria firma.

IL SINDACO

Premesso che:

- Con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazioni anticipate di trattamento) si definisce un documento che consente da parte del cittadino esprimere la propria anticipata in merito che intende o non intende accettare nella eventualità in cui si dovesse trovare nelle condizioni di incapacità di esprimere tale giudizio perché affetto da malattie o traumi cerebrali irreversibili. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere.
- La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
- In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano.
- Il problema si pone perciò nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate terapie.

Considerato che:

- La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale).
- La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art.9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione".

-

Preso atto che:

- Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art 35 sancisce che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". Inoltre all'art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato".

Valutato altresì che:

- Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

Considerato inoltre che:

- La più recente giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: “Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona” Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08.

Rilevato che:

- È in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l'approvazione di una legge in materia ed è attualmente in discussione in commissione alla Camera dei Deputati il DL C 2305 in materia di "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento";

Considerato inoltre che:

- La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;
- In assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate, le dichiarazioni Anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia;
- In questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

Considerato inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art. 3, 2 comma del 267/00;

Ritenuto di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Anacapri, siano registrati i testamenti biologici – ordinati per numero progressivo al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

Acquisito il pertinente parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore Demografico statistico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PROPONE

1. **di istituire**, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di trattamento");
2. **di dare atto che** tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Anacapri, ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario (a titolo di depositario), allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

3. **di approvare**, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, il “Regolamento comunale per l’istituzione e la tenuta del Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento” (All. A);

4. **di stabilire** che la Giunta Comunale potrà adottare successivi provvedimenti finalizzati a specificare l’adozione delle singole e conseguenti modalità operative.

IL SINDACO
f.to Francesco Cerrotta

Il Sindaco propone di votare la proposta agli atti del Consiglio testé letta.
Alzano la mano in segno di assenso n. 11 Consiglieri su 11 presenti e 11 votanti.
Si approva all’unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

Vista la proposta del Sindaco Francesco Cerrotta, avente ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELLE 'DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO' - TESTAMENTO BIOLOGICO

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta posta al n. 4 dell’ordine del giorno dell’odierna seduta avete ad oggetto “Approvazione Regolamento per l’istituzione e la tenuta delle “dichiarazioni anticipate di trattamento” – testamento biologico



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 38**

Ufficio Proponente: **Demografico**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELLE "DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO" - TESTAMENTO BIOLOGICO**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Demografico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma1 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/07/2017

Il Responsabile di Settore

Antonio Venditti

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
CERROTTA FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO

Prot. N.

La suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 viene affissa all' Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 26/07/2017 al 10/08/2017.

[] Non è soggetta al controllo preventivo, ai sensi della deliberazione di G.R.C. n. 6085 del 09.11.2001;

Dalla residenza comunale, li 26/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

dal 26/07/2017 al 10/08/2017.

- E' divenuta esecutiva il giorno: 07/08/2017

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.L.vo n. 267 del 18.8.2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO